



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0005433**
del 15/05/2017 ore 12:30:48
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 15 MAG. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Asti
Corso Alfieri, 185
14100 ASTI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 375/2016_Tirocinio_Apprendistato

Con il quesito formulato il 19 dicembre 2016 si domanda se è possibile applicare al tirocinante il contratto di apprendistato e, in caso positivo, quale sia la normativa di riferimento.

Il contratto di apprendistato dal legislatore definito come un "contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani" è un contratto che accanto alla finalità tipica del contratto di lavoro subordinato (scambio di prestazione di lavoro contro retribuzione in danaro) presenta anche una finalità formativa.

Esso trova la sua principale disciplina normativa negli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ("Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"), il quale prevede tre diverse tipologie di apprendistato:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
2. apprendistato professionalizzante;
3. apprendistato di alta formazione e di ricerca.

L'apprendistato di alta formazione e ricerca, applicabile ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, è la tipologia che è possibile applicare ai tirocinanti, in quanto l'articolo 45 del D.lgs. 81/2015 citato espressamente prevede che essa possa essere utilizzata - oltre che per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 - anche per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Il decreto interministeriale del 12 ottobre 2015 (*"Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*¹) ha chiarito alcuni importanti aspetti relativi all'apprendistato di cui all'articolo 43 e 45 del D.lgs. 81/2015, sancendone l'applicabilità anche in assenza di un intervento delle Regioni².

Con riferimento in particolare all'apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche è stato chiarito che esso non può essere di durata inferiore a sei mesi e che la sua durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato, fino pertanto a 18 mesi (art.4, comma 5, D.M. citato). I contenuti e la durata della formazione devono essere definiti nel piano formativo individuale, redatto dal datore di lavoro, secondo il modello allegato al decreto stesso, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti professionali e della contrattazione collettiva nazionale (art. 5, comma 9, D.M. citato).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



¹ D.M. emanato dal Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell'Istruzione e dell'Economia, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015.

² L'articolo 10 del D.M. 12.10.2015 prevede che in assenza di recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, entro i 6 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto stesso, delle disposizioni in esso contenute, l'attivazione dei percorsi di apprendistato è disciplinata attraverso l'applicazione diretta dello stesso D.M..